

BVGer C-616/2014 vom 21. April 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-616_2014

FR: TAF C-616/2014 du 21 avril 2016

IT: TAF C-616/2014 del 21 aprile 2016

Regeste

Periodo del contributo minimo

Erwägungen

E. 1

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2

Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).

E. 2.3

L'interessato è toccato ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3

Oggetto del contendere è il rifiuto da parte dell'amministrazione di concedere prestazioni di vecchiaia a A. _____, in quanto non avrebbe contribuito all'AVS durante almeno un anno. La CSC ha trovato contributi per un totale di 9 mesi versati nel 1965 e 1967, mentre l'interessato sostiene di aver lavorato anche nel 1962-63 e nel 1966 per differenti datori di lavoro.

E. 4

Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

E. 5.1

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 5.2

In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia sarebbe sorto il 1° luglio 2011. Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente, intervenuto il 20 giugno 2011 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

E. 6.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 6.2

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel

regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 6.3

Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

E. 6.4

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

E. 6.5

Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 7.1

Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.

E. 7.2

Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS).

E. 7.3

Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

E. 7.4

In base all'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa, ma non sono tenuti a detto pagamento gli adolescenti che esercitano attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni.

E. 8.1

In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.

E. 8.2

Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

E. 8.3

Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

E. 8.4

Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a).

E. 8.5

In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84

del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) fa stato quanto iscritto sul conto individuale. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 il Tribunale federale ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza ritenuto che sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.

E. 8.6

Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi fra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta di attività, occorre servirsi unicamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono a periodi anteriori al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.

E. 9.1

In concreto va in primo luogo rilevato che non possono sussistere contributi per il 1962, né per il 1963, come sembra sostenere il ricorrente (nell'atto di opposizione, doc. 23 incarto CSC), dal momento che, in quei due anni, l'interessato era 16enne e 17enne (egli ha infatti compiuto diciassette anni nel 1963), quindi non era astretto ad obbligo contributivo AVS (cfr. consid. 7.4). E' del tutto inutile quindi in tale ipotesi procedere a degli accertamenti supplementari, dal momento che non possono esistere contributi in favore del ricorrente e ciò anche nell'ipotesi, di principio non contestata, che egli sia venuto in Svizzera a lavorare. In altre parole, il lavoro retribuito era consentito per 16enni e 17enni, ma non soggetto ad obbligo contributivo AVS. La censura del ricorrente si rivela pertanto infondata.

E. 9.2

Per quanto riguarda invece gli anni successivi, nel caso in esame il ricorrente non ha mai prodotto documenti che dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese più estesa di quella ritenuta dalla Cassa. Al riguardo va rilevato che, conformemente a quanto previsto dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA) egli è stato invitato ben due volte dalla CSC a meglio precisare l'attività svolta in Svizzera dal 1964 in poi, in particolare nel 1966. Dapprima con lettera raccomandata (A/R) del 13 agosto 2011 (doc. 28, 30 incarto CSC) ove lo si invitava ad indicare meglio datori di lavoro, periodi, luoghi di residenza. Tale lettera è rimasta inevasa. Poi, con diffida (raccomandata A/R) del 17 novembre 2011 (doc. 32 incarto CSC), ove lo si invitava a produrre quanto richiesto con la prima lettera entro 20 giorni. Anche questo scritto non ha ottenuto risposta. Al riguardo va rilevato a titolo abbondanziale che a questo punto l'amministrazione sarebbe stata autorizzata a evadere la vertenza in base agli atti o a non entrare nel merito in seguito alla violazione dell'obbligo di collaborare di cui all'art. 43 cpv. 3 LPGA. Infine l'insorgente non ha preso posizione nemmeno dopo aver ricevuto per conoscenza la presa di posizione ricorsuale dell'autorità inferiore del 25 maggio 2014 (doc. TAF 6 e 7).

E. 9.3

Neppure l'indagine approfondita svolta dalla CSC dopo la presentazione del ricorso non ha dato esito alcuno. Troppo vaghe ed inconsistenti sono le poche e blande indicazioni del ricorrente, ove cita una ditta BEC o Becchera domiciliata a Bienne/Biel (BE) o Losanna o addirittura presso una Ausgleichskasse (cfr. testo confuso del ricorso). Peraltro, l'autorità amministrativa è riuscita a risalire ad una ditta di un certo B. _____ di Losanna, comunque non affiliata né alla Cassa della federazione degli impresari vodesi (66.1), né a quella cantonale (22) negli anni eventualmente determinanti (in particolare il 1966; cfr. doc. 20-26 incarto complementare CSC). L'esistenza di contributi versati in questo periodo tramite attività lucrativa non ha quindi potuto essere accertata.

E. 9.4

In simili condizioni la durata contributiva, ricontrollata in sede giudiziaria, risulta esatta. Essa è stata calcolata in base alle suddette tavole per la determinazione della durata contributiva fra il 1948 ed il 1968. Nel caso in esame è stata applicata la tabella 37 (edilizia, uomini), il che fa apparire, in base a quanto iscritto nel conto individuale, 1 mese di contribuzione del 1965 e 8 mesi di contribuzione nel 1967, per un totale di 9 mesi contributivi, periodo insufficiente per aver diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 10.1

In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.

E. 10.2

Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS) (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.